

STATUTO

PAESTUMFORM - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CAPACCIO PAESTUM SA VIA
VIGNONE 4

Numero REA: SA - 517452

Codice fiscale: 06361070656

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 13-06-2025 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO ^A
al n. 4541 di raccolta

Allegato "A" al n. di Raccolta

STATUTO DELLA SOCIETA' COOPERATIVA
" PAESTUMFORM - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "
TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA ED OGGETTO

ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

E' costituita una società cooperativa a mutualità prevalente con la denominazione " **PAESTUMFORM - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE** ".

La cooperativa sarà iscritta a cura degli amministratori nell'apposito albo previsto dall'art. 2512 c.c.

Alla Cooperativa, ai sensi dell'art. 2519, comma II del codice civile, per quanto non previsto dal titolo VI del libro V del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata, in quanto compatibili.

Si applicano altresì le disposizioni di cui al D.Lgs 117/2017 Il superamento dei limiti stabiliti dallo stesso art. 2519, comma II, del codice civile, determina l'obbligo per gli amministratori di convocare, senza indugio, l'assemblea per le necessarie modificazioni dello statuto. I soci che non concorrono a tale deliberazione hanno diritto di recesso. Qualora l'assemblea non abbia deliberato entro 180 (centottanta) giorni dalla data in cui si è determinato il superamento dei limiti predetti, la cooperativa è sciolta.

ARTICOLO 2 - SEDE

La cooperativa ha sede nel Comune di Capaccio Paestum (SA). Spetta all'organo amministrativo deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del territorio comunale. Spetta all'assemblea deliberare il trasferimento della sede in altri Comuni nonché l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie.

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

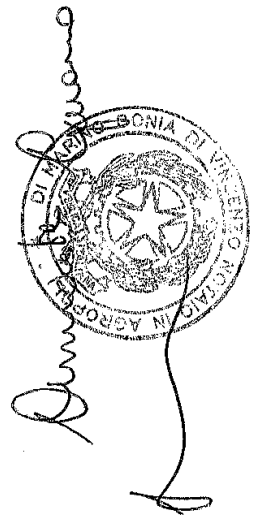
ARTICOLO 3 - DURATA

La Cooperativa ha durata fino al trentuno dicembre duemilasettanta (31 dicembre 2070) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

ARTICOLO 4 - SCOPO MUTUALISTICO

La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell' interesse generale della comunità alla promozione umana, all' integrazione sociale dei cittadini e all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate in attività diverse, ai sensi dell' articolo 1 lett. A) e B) della legge 381/91.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la



Handwritten signatures.

democraticità, l' impegno, l' equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, deve cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, e in special modo volontari ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie anche all' apporto dei soci lavoratori - l' autogestione responsabile dell' impresa. La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell' impresa che ne è l' oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

La cooperativa si propone, nel contempo di far conseguire ai propri soci fruitori i servizi che costituiscono oggetto della sua attività.

Nella costituzione e nell' esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

La Cooperativa è una cooperativa sociale a scopo plurimo A e B così come richiamato dalla circolare 8 novembre 1996, n. 153 del Ministero del lavoro: l'attività di gestione dei servizi socio - sanitari ed educativi è connessa con quella di avviamento al lavoro di soggetti svantaggiati in quanto i destinatari della seconda saranno in parte destinatari anche della prima. Il collegamento funzionale si avrà anche svolgendo l'attività nel medesimo luogo, con l'inserimento sociale tramite il lavoro gestito dalla cooperativa (attività di tipo B, legge 381/91) attività accessoria dell'attività sociale ed educativa (attività di tipo A, legge 381/91). La connessione tra le due attività consisterà anche nel fatto che durante l'inserimento lavorativo dei soggetti socialmente svantaggiati potranno essere necessari interventi a livello di servizi socio - sanitari ed educativi divenendo essi

stessi destinatari della attività di tipo A. Le due attività saranno separate dal punto di vista dell'organizzazione amministrativa anche e soprattutto ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla vigente normativa

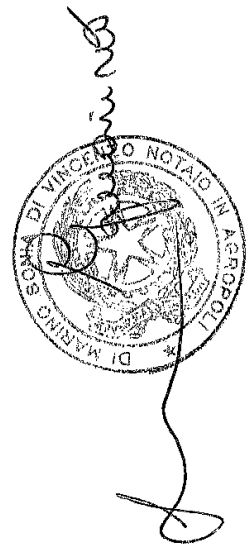
La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

ARTICOLO 5 - OGGETTO SOCIALE

Considerato lo scopo mutualistico della Società, così come definita all' articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto :

Attività riconducibili alla lettera A) dell' art.1 della legge n. 381/91:

- a) gestione di strutture di accoglienza per persone anziane, autosufficienti e non, anche con finalità turistico-terapeutiche e/o del benessere fisico o mentale della persona, nonché analoghe attività rivolte ai minori, ai giovani portatori di handicap ed ai possibili utenti in posizione di "svantaggio" fisico e/o psicologico, alle madri con figli e donne vittime di violenza;
- b) gestione di servizi sociali ed educativi rivolti a tutte le fasce di età ossia ai minori, preadolescenti, adolescenti, giovani, adulti ed anziani;
- c) gestione di servizi di assistenza domiciliare, residenziale e non, a favore delle persone svantaggiate ed in particolare: gestione, anche in regime di accreditamento istituzionale di servizi di assistenza domiciliare sociale; tutoraggio educativo; assistenza domiciliare di sostegno alla famiglia e alla genitorialità; servizi di prossimità; gestione, anche in regime di accreditamento istituzionale di servizi di cure domiciliari anche per pazienti terminali; assistenza socio-assistenziale; assistenza domiciliare integrata (ADI); assistenza domiciliare ospedaliera (ADO); assistenza domiciliare psicologica;
- d) gestione di strutture e immobili confiscati alla criminalità e alle mafie;
- e) gestione di ludoteche e centri educativi di aggregazione sociale;
- f) gestione di asili nido, campi estivi e baby parking.
- g) L'assistenza ad invalidi fisici, psichici e sensoriali; agli ex degenti di istituti psichiatrici; ai soggetti in trattamento psichiatrico; ai tossicodipendenti; agli alcolisti; ai minori; ai minori in età lavorativa in situazione di difficoltà familiare; ai condannati ammessi alle pene alternative; alle persone in situazioni di difficoltà familiare e relazionale di qualunque genere e natura; donne in difficoltà e/o vittime di violenza e violenza familiare o soggette alla tratta, alle persone affette e sofferenti di invalidità psichica, fisica e sociale di qualsivoglia tipo ed entità; alle persone svantaggiate



Handwritten signature

appartenenti alle aree della devianza e della emarginazione lett. A) e b), della legge 13 giugno 2006, n.118;

h) La realizzazione, per ciascun soggetto svantaggiato, di un progetto individualizzato che prevede fasi; obiettivi per ciascuna fase; contenuti; tempi; attività; persone coinvolte; partecipazione della famiglia e di altre persone;

i) L'organizzazione e la realizzazione di attività socio-terapiche (feste, gite, organizzazione e partecipazione ad iniziative culturali, sportive, sociali), di laboratorio (pittura, scultura, disegno, restauro, modellismo, musica, teatro ed altre attività manuali e pratiche), di ludoteche e di cineforum, che favoriscano la socializzazione e la partecipazione alla vita comunitaria;

j) L'organizzazione e la realizzazione di attività di studio, di ricerca, di aggiornamento, di consulenza, di formazione, di supervisione e di quant' altro utile ad una maggiore formazione degli operatori del settore;

k) L'attività di promozione e di rivendicazione dell' impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e/o svantaggiate e di affermazione dei loro diritti;

l) La realizzazione di attività e di iniziative nel campo assistenziale, sanitario, culturale, educativo, formativo, lavorativo, sportivo e del tempo libero, gestione di strutture sanitarie, RSA, RSA disabili e strutture simili ;

m) La realizzazione di qualsivoglia attività ed iniziativa formativa in conformità con le norme Comunitarie, Nazionali, Regionali e Provinciali in tema di formazione professionale;

n) La pubblicazione di materiali informativi e formativi, utili alla diffusione di conoscenze sulle tematiche sociali;

o) L'assistenza scolastica e la gestione di strutture scolastiche di ogni ordine e grado, ivi compresi gli asili nido;

p) L'espletamento di attività educative, formative e di supporto scolastico ed extra scolastico per minori ed adulti;

q) La gestione di spazi socio-educativi ed il trasporto per l' integrazione dei soggetti svantaggiati;

r) L'erogazione di servizi di assistenza infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare o presso strutture proprie o di terzi, pubblici o privati;

s) la gestione di case famiglie, di appartamenti protetti, di residenze, di comunità, di day hospital, di centri diurni, di centri crisi e di qualsiasi altro tipo di struttura, residenziale e non, che migliori, favorisca e sviluppi i programmi di intervento finalizzati all'accoglienza, alla riabilitazione ed alla socializzazione;

le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l), i), k), o), p), q), r), t) e v), del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 112.

Attività riconducibili alla lettera B) dell' art.1 della legge n. 381/91:

- svolgimento di attività diverse - agricole, industriali,

commerciali o di servizi - finalizzate all' inserimento lavorativo di persone svantaggiate, quali a titolo di esempio indicativo ma non tassativo:

a) Servizi di organizzazione di eventi, manifestazioni, congressi, cerimonie, wedding planner e tutte le attività annesse, connesse ed accessorie alla realizzazione di un evento o una festività quali elaborazione di contenuti grafici, pubblicità di qualsiasi tipo e comunicazioni sociali, creazione di contenuti e relative stampe con relativa affissione, produzione e distribuzione di volantini, brochure, manifesti etc sempre inerenti medesimi servizi e forniture integrate di servizi e prodotti inerenti eventi, manifestazioni, congressi e quant'altro.

b) Elaborazione piani di emergenza ed evacuazione degli insediamenti; elaborazione piani di sicurezza e di coordinamento per il committente e/o il progettista exd. lgs. n. 81/08

c) Assumere lavori di trasporto e facchinaggio, compresi quelli preliminari e complementari svolti anche con l' ausilio di mezzi meccanici o diversi, carico e scarico manuale e meccanico con uso di elevatori di proprietà e/o in comodato e/o in locazione;

d) Servizi di portierato, guardiania e di vigilanza non armata, safety e security e altri servizi connessi;

e) Lavori di pulizia in genere, ivi comprese pulizie nelle mense, nei condomini e nelle abitazioni private, negli aeroporti, stazioni ferroviarie e depositi e depositi autofilotranviari, di spazzatura e lavaggio di strada e aree adibite a fiere e mercati, nonché di aree aereoportuali e ferrovie, di manutenzione interna ed esterna di edifici, di disinfestazione e derattizzazione

f) Formazione professionale, anche mediante piattaforme per la formazione a distanza (FAD) in particolare fornitura di servizi e consulenza alle imprese nel campo della formazione professionale, dalle attività di progettazione, di realizzazione, di organizzazione, di gestione, di realizzazione di convegni, eventi, seminari; video-corsi, etc

g) il tutoraggio, la realizzazione e la gestione di corsi, video-corsi, modelli, strumenti, software, app e qualsiasi strumento per l'attività di studio e la divulgazione del sapere mediante pubblicazioni;

h) predisposizione e/o diffusione di pubblicazioni scientifiche, estratti, studi, ricerche e di ogni altro materiale informativo e didattico, anche attraverso la costituzione di appositi comitati, atto a promuovere e divulgare le materie scientifiche e umanistiche e quant'altro trattato;

i) servizi di consulenza per la presentazione di progetti formativi, di sviluppo sostenibile, di governance territoriale, di trasferimento tecnologico e di supporto all'innovazione, di cooperazione, internazionalizzazione,

Reinold



Elvira
Giuseppe

sviluppo economico, anche attraverso i bandi europei, nazionali, regionali e di qualsiasi dimensione geografica o territoriale, anche attraverso la costituzione di a.t.s./a.t.i. (associazioni temporanee di scopo/impresa), usufruendo di contributi europei, nazionali, regionali, provinciali e comunali;

j) servizi di progettazione fondi comunitari, consulenza su predisposizione di progetti a valere su fondi comunitari, su fondi nazionali e regionali; - servizi di consulenza su networking, assistenza tecnica per il found raising, ideazione, progettazione, gestione e implementazione, controllo e monitoraggio, partnership building, partnership management, rendicontazione per attività di sviluppo progettuale sui fondi comunitari,

nazionali e regionali. Attività di promozione, animazione, informazione e sensibilizzazione sui programmi comunitari;

k) servizi di consulenza fiscale, contabile, tributaria, legale, e del lavoro;

l) la commercializzazione di ogni tipo di infrastruttura, apparecchiatura e tecnologia, informatica, telefonica, telematica hardware e software a supporto tecnico e logistico dei servizi forniti. Potrà anche ideare, sviluppare, registrare e brevettare software di ogni tipo e applicazione e commercializzarle;

m) commercio, vendita, noleggio e locazione, anche finanziaria, di hardware, software, macchine da ufficio e attrezzature;

n) l'elaborazione di dati per conto proprio e/o di terzi, nonché la prestazione di servizi a essi connessi;

o) l'esercizio diretto del commercio elettronico in tutte le sue forme di articoli non alimentari di qualsiasi tipo e a tale riguardo potrà concludere contratti a distanza, potrà detenere, acquistare, vendere permutare spazi pubblicitari; sempre con specifico riferimento all'attività di esercizio del commercio elettronico, la società potrà acquistare e permutare beni e servizi da destinare alla vendita on-line; costituire o partecipare a start-up innovative o aziende a forte vocazione digitale.

p) Commercio in tutte le sue forme di articoli di prodotti alimentari e non alimentari quali casalinghi, arredi, articoli di merceria, prodotti per ufficio, articoli da regalo e quant' altro commercializzabile in ipermercati e supermercati;

q) Realizzazione di materiale grafico, editoriale e pubblicitario in generale;

l'organizzazione e la gestione di servizi di telemarketing ed indagine di mercato e marketing pubblicitario, gestione di portali web;

r) attività di segreteria, reception, call center e gestioni amministrative;

s) Acquistare e vendere, noleggio e locazione, all'ingrosso,

al dettaglio e in altre forme, di automezzi, autocarri, motoveicoli di qualsiasi genere, macchine operatrici e attrezzature da lavoro, imbarcazioni, autovetture, macchine ed attrezzature agricole, bici, monopattini e qualsiasi altra tipologia di veicoli;

t) Progettare, realizzare, condurre ed effettuare la manutenzione di: impianti elettrici interni ed esterni di alta, media e bassa tensione; impianti di illuminazione elettrica votiva; cabine di trasformazione; quadri di distribuzione; quadri di comando e controllo; impianti di illuminazione pubblica e di aree sportive; impianti telefonici e radiotelefonici; impianti elettronici in genere; antenne e ponti radio; impianti antincendio, antintrusione e di sicurezza; impianti alutovisivi e cabine elettriche di alimentazione e di riserva aeroportuali; impianti meccanici, termici, di ventilazione, riscaldamento e condizionamento, pneumatici e di sicurezza; impianti di realizzazione di linee aeree di contatto per filovie, tramvie e ferrovie;

u) lavori e servizi di manutenzione di opere edili in genere, tra cui lavori di costruzioni edilizie in muratura o in cemento armato, lavori di completamento e rifinitura di edifici, lavori di bonifica, opere stradali, fluviali, canali, ponti, acquedotti, gasdotti, fognature, impianti di irrigazione, opere inerenti a scavi e movimenti di terra, lavori di difesa e sistemazione idraulica, sistemazione e sbancamento terreni, la realizzazione e la manutenzione di edifici civili, industriali, monumentali, completi di impianti e di opere connesse e accessorie; il restauro di fabbricati artistici e opere d' arte;

v) Servizi di noleggio senza conducente in genere compreso quello di biciclette, moto, scooter, auto o furgoni.

w) Attività' di ricerca studio ed analisi, di formazione, di divulgazione e di comunicazione, di assistenza tecnico-consulenziale nei settori: dell'energia, del trasferimento tecnologico e dell'innovazione, dell'ambiente, dello sviluppo imprenditoriale, del marketing e della governance territoriale, dell'internazionalizzazione, dell'economia e gestione aziendale, del project management, della programmazione comunitaria, attività di studio e di ricerca di base ed applicata nei settori tecnico-scientifici e nel settore delle scienze economico-sociali

y) Consulenza per certificazioni ambientali, ricerca sistemi di sviluppo ecosostenibili, analisi ambientali, indagini strumentali e studi d' 'impatto, contabilità' e bilancio ambientale, implementazione di sistemi di gestione ambientale, studi sui cicli di vita dei prodotti (lca), assistenza per rilascio di autorizzazioni, consulenza ambientale ed energetica, audit ambientali, tecnologici ed energetici, piani energetici, progettazione ed analisi per l'uso di fonti rinnovabili, zonizzazione acustica, consulenza normativa, pratiche per accreditamento anche formativo,

Quaranta



[Signature]

Almelli

[Signature]

perizie giurate.

z) Ricerca sistemi integrati di gestione della sicurezza, valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro ai sensi dell'art.4 del d.lgs 81/08; rischio industriale; consulenza e informazione specifica sulla normativa vigente e sulle nuove leggi, assunzione diretta della responsabilità di coordinatore della sicurezza e di responsabile del servizio di prevenzione e protezione (d. lgs 81/08) e Progettazione degli interventi di miglioramento delle situazioni esistenti (attività lavorative, materiali, macchine, impianti e attrezzature, dispositivi di protezione individuale e collettivi, locali e ambienti di lavoro, ergonomia, sistema di gestione aziendale della sicurezza, ecc.).

Elaborazione piani antincendio; indagini strumentali; sorveglianza sanitaria, analisi dei bisogni formativi, sviluppo di progettazioni di interventi formativi, erogazione di docenza attraverso l'intervento di consulenti esperti nella materia trattata e nel campo della formazione, monitoraggio e valutazione della qualità degli interventi formativi, corsi di informatica, patente europea e per certificazioni attuali e future, sviluppo degli interventi formativi con procedure consolidate del sistema qualità.

Analisi di fattibilità, valutazioni tecnico-economiche, studi d' impatto ambientale, progettazione, direzione tecnica e collaudi, piani di sicurezza e coordinamento, piani urbanistici, corsi di formazione tecnica e seminari di approfondimento.

E' escluso lo svolgimento di ogni attività per la quale la legge prescrive l'iscrizione ad Albi professionali, ovvero di attività ricadenti in ambiti riservati per legge.

1) L'attività di promozione e gestione dell' artigianato nelle diverse forme;

2) Lavori di giardinaggio in genere con sfalcio erba, manutenzione e trattamento di terreni erbosi;

3) La gestione, la manutenzione, la pulizia e la custodia di parcheggi per autoveicoli su aree pubbliche e private, giardini, prati ed aree verdi di pubblica utilità;

4) Progettazione, gestione di servizi integrati di consulenza e gestione immobiliare in genere, in tutte le sue forme : locazioni, gestione strutture per affitti brevi, alberghi, case vacanze, b&b, affittacamere e relativi servizi annessi e connessi;

5) Gestione condominiale, riscossione canoni di locazione, gestione amministrativa e contrattuale;

6) Assistenza nelle pratiche di finanziamento e/o di contributi comunitari, statali, regionali e provinciali, di qualsiasi ordine e grado, intermediazione finanziaria in genere;

7) L'erogazione dei servizi di agenzia di animazione e spettacoli, hostess di sala, catering per eventi,

realizzazione e gestione di pagine social, portali, etc,
realizzazione e gestione di parchi giochi, sale giochi,
giardini pubblici, parchi urbani, ludoteche, parchi
divertimenti ivi inclusa realizzazione, commercializzazione e
gestione di giochi, giostre, attrazioni, luna park e simili;
8) L'erogazione e la gestione di servizi di preparazione e di
somministrazione di alimenti e di bevande, compresa la
consegna domiciliare;
9) La gestione di mense, di ristoranti, di punti di ristoro e
di bar, di palestre, piscine e di strutture anche
polifunzionali a carattere sportivo e/o ludico;
10) L'erogazione dei servizi di custodia e di trasporto dei
beni culturali ed ambientali, nonché la pulizia degli stessi;
11) L'erogazione del servizio di trasporto di persone e di
cose sia in conto proprio che per conto di terzi anche
attraverso la fornitura di autisti, nonché attività di
noleggio di mezzi di trasporto e gestione di tutti i servizi
connessi ai trasporti;
12) L'erogazione dei servizi di raccolta, intermediazione e
di smaltimento dei rifiuti;
13) Le attività agricole ed artigianali;
14) Servizio di trasporto scolastico in genere, scuolabus,
accompagnatori, verso operatori pubblici e privati;
15) Servizi delle agenzie di viaggio e tour operator,
organizzazione tour, viaggi, itinerari, ivi incluso il
servizio di trasporto, accompagnamento e relativi servizi
annessi e connessi verso privati e altre aziende;
16) Lavori di costruzione in genere e in particolare
preparazione dei cantieri, lavori edili e di genio civile,
installazione di servizi in fabbricati, lavoro di
completamento degli edifici ed noleggio di macchine e
attrezzature per la costruzione o demolizione; consulenza in
materia di risparmio energetico; consulenza in sicurezza dei
cantieri in base alla normativa vigente; consulenza
assicurativa;
17) La gestione di punti vendita, di negozi di generi
alimentari e non , di distributori automatici di qualsiasi
tipo di prodotti previsti dalla normativa vigente di generi
vari;
18) Attività di servizi alle imprese in genere ed in
particolare:
- elaborazione di dati ai fini fiscali, previdenziali, legali
elaborazioni paghe, elaborazioni dati ai fini ingegneristici,
per conto terzi, servizi di data entry dei centri di
registrazione dati, scannerizzazione ed archiviazione ottica
di documenti, ad attività di Caf e Patronati;
- studi di mercato e sondaggi di opinione;
- pubbliche relazioni ed agenzia di informazioni commerciali;
- servizi di collaudo ed analisi tecniche;
- servizi di pubblicità, promozioni pubblicitarie in genere e
agenzie di concessione spazi pubblicitari;

Quaranta



Quaranta
Post

- servizi di ricerca , di selezione , di aggiornamento, di qualificazione e/o di riqualificazione del personale riferito alle attività previste dal presente Statuto;

19) lavori di metallurgia, fabbricazione e lavorazione dei prodotti in metallo di ogni genere ed in particolare lavori di carpenteria metallica.

La società può compiere tutti gli atti occorrenti, ad esclusivo giudizio dell' organo amministrativo per l'attuazione dell'oggetto sociale così tra l' altro:

compiere operazioni finanziarie, bancarie, ipotecarie e immobiliari;

ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche,

società e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali;

partecipare a consorzi di cooperative;

assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma in imprese

specie se svolgono attività analoghe o accessorie all' attività sociale;

accedere, laddove sussistano i presupposti a leggi agevolative e a qualsiasi altra fonte di intervento pubblico in tema di cooperazione;

costituire fondi per lo sviluppo tecnologico e per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzati allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 e norme modificative

ed integrative;

stipulare convenzioni ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge n. 68/99 per l'inserimento temporaneo dei disabili.

La società al fine di rendere più efficace la propria azione, su deliberazione dell'assemblea di soci, potrà consociarsi con altre cooperative, aderire a consorzi di cooperative, ovvero ad una delle associazioni di rappresentanza riconosciute dal movimento cooperativo.

Nell'ambito dell' oggetto sociale come sopra specificato, la società potrà porre in essere - non a titolo prevalente - le attività strettamente affini, anche assumendo, nel pieno rispetto dei limiti della previsione dell'art. 2361 c.c., interessenze e partecipazioni in altre società, consorzi ed enti in genere, compiendo tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari non in veste di intermediario e non nei confronti del pubblico utili ed opportune al raggiungimento dello scopo sociale. Per il conseguimento del suo oggetto la società potrà avvalersi di tutte le agevolazioni previste dalle leggi vigenti e future. Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine alle attività sopraelencate, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare,

mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle attività sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della Legge 31.1.1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

La Cooperativa potrà altresì assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con particolare riguardo alla facoltà di sostenere lo sviluppo di altre cooperative sociali, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi.

Il Consiglio di amministrazione è autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti.

La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

TITOLO II - SOCI COOPERATORI

ARTICOLO 6 - SOCI COOPERATORI

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

1) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche che per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale maturate nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, possono partecipare direttamente all'attività della cooperativa e cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative.

Ad essi sono richiesti i requisiti di capacità professionali adeguate allo svolgimento della propria mansione, capacità di

Quint



Almelli
Latini

lavoro in equipe e/o in coordinamento con gli altri soci e capacità di iniziativa personale in campo lavorativo e - in ogni caso - approvazione dello scopo mutualistico ed adesione al medesimo.

2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività lavorativa gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei limiti previsti dalla legge;

3) soci fruitori, persone fisiche che usufruiscono, anche indirettamente, dei servizi della cooperativa.

Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche, pubbliche e private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative sociali.

Ogni socio è iscritto in un' apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati, nonché coloro che esercitino in proprio imprese in concorrenza con quella dalla Cooperativa.

ARTICOLO 7 - CATEGORIA SPECIALE DI SOCI

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell' articolo 2527, comma tre, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell' appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, viene fissata dal consiglio di amministrazione al momento dell' ammissione.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all' approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nel consiglio di amministrazione della Cooperativa.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall' articolo 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall' articolo 11 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;
- c) il mancato adeguamento agli standard produttivi della Cooperativa o il non rispetto degli impegni di partecipazione all'attività economica della stessa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale;

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal consiglio di amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all' articolo 5 del presente statuto.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all' interessato e annotato, a cura del consiglio di amministrazione, nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.

ARTICOLO 8 - DOMANDA DI AMMISSIONE

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché indirizzo di posta elettronica e numero di fax;
 - b) l'indicazione dell' effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;
 - c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;
 - d) la categoria di soci cooperatori alla quale richiede di essere ammesso;
 - e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
 - f) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli articoli 37 e 38 del presente statuto e di presa visione effettiva del regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.
- Chi intende essere ammesso come socio lavoratore, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d) ed e), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:

- a.1) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti

Questione



Stella
Stella

dallo statuto;

b.1) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto alla quantità di lavoro disponibile in Cooperativa.

Chi intende essere ammesso come socio volontario, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d) ed e), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:

a.2) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni;

b.2) l'indicazione delle specifiche competenze possedute.

Chi intende essere ammesso come socio fruitore, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d) ed e), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:

a.3) l'impegno ad usufruire, dei servizi offerti dalla cooperativa.

Fermo restando il secondo comma dell' art. 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti , oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il codice fiscale, la partita IVA, nonché l' indirizzo di posta elettronica ed il numero di fax;

b) la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

Il Consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l' attività economica svolta.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all' interessato e annotata, a cura del Consiglio di amministrazione, sul libro dei soci.

Il Consiglio di amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di amministrazione chi l' ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull' istanza si pronunci l' Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Il Consiglio di amministrazione, nella relazione sulla gestione, o nella nota integrativa al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all' ammissione di nuovi soci.

ARTICOLO 9 - OBBLIGHI DEI SOCI

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e

dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di amministrazione:

- del capitale sottoscritto;

dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta del Consiglio di amministrazione;

b)- all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

In particolare i soci lavoratori, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:

a.1) a non aderire ad altre società che perseguano identici scopi sociali ed esplicino attività concorrente, nonché a non prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa salvo espressa autorizzazione del Consiglio di amministrazione accordata in considerazione della tipologia di rapporto di lavoro instaurato e delle modalità di prestazione dello stesso, nonché della quantità di lavoro disponibile in Cooperativa;

b.1) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa, secondo quanto previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa stessa.

In particolare i soci volontari, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:

a.2) a prestare la propria attività di volontariato nei modi e nei limiti di quanto previsto negli appositi regolamenti interni.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di ammissione o successivamente. Le suddette variazioni hanno effetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperativa.

ARTICOLO 10 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;

- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento, liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica.

ARTICOLO 11 - RECESSO DEL SOCIO

Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2473 c.c.), e fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore, può

Quon



[Signature]

[Signature]

recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;
- d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa.

Il recesso dei soci persone giuridiche è libero purché siano decorsi almeno 2 esercizi sociali dalla loro ammissione in cooperativa.

Il recesso dei soci fruitori e dei soci volontari è libero.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla Cooperativa. Il Consiglio di amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione e trasmettere non oltre i seguenti dieci giorni la relativa comunicazione al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento; in caso di diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici, il recesso ha parimenti effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, fatto salvo, per i soci lavoratori, il periodo di preavviso eventualmente previsto nel regolamento interno e/o nei contratti di lavoro instaurati.

ARTICOLO 12 - ESCLUSIONE DEL SOCIO

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

- a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione ovvero, nel caso di socio lavoratore, che abbia cessato, in via definitiva, il rapporto di lavoro con la cooperativa o, nel caso di socio volontario, che abbia cessato in via definitiva l'attività di volontariato, ovvero, nel caso di socio fruitore, che abbia cessato in via definitiva la fruizione dei servizi;
- b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle delibere adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;

c)previa intimazione da parte del Consiglio di amministrazione, non adempia entro 60 (sessanta)giorni, al versamento del valore delle quote sottoscritte o al pagamento di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

d)svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa;

e)nell' esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo;

f) che ometta di partecipare per più di tre volte consecutive alle assemblee regolarmente convocate, in assenza di un giustificato motivo da comunicarsi all'organo amministrativo per iscritto entro cinque giorni;

L' esclusione è comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento o affissione presso la sede per 30 (trenta) giorni.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi degli articoli 37 e 38, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento o, nell' ipotesi di cui al comma successivo, della relativa delibera assembleare.

Fatto salvo quanto previsto al comma precedente, il socio, ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'articolo 8 dlgs 112/2017, può, entro il termine di decadenza di quindici giorni dalla comunicazione dell' esclusione, chiedere al Consiglio di amministrazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento che sull' esclusione si pronunci l' Assemblea, a tal fine appositamente convocata nei successivi 30 giorni.

L'esclusione comporta in ogni caso la risoluzione del rapporto di lavoro.

L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del socio del provvedimento di esclusione.

ARTICOLO 13 - MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota interamente liberata, eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui ai successivi articoli 13 e 14.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

ARTICOLO 14 - RIMBORSO DELLA QUOTA

I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate. La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale delle quote e il rimborso del soprapprezzo, ove versato, qualora

Quaranta



Quaranta

sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell' articolo 2545quinquies, comma 3, del codice civile.

Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio dell' esercizio in cui si sono verificati il recesso o l' esclusione del socio.

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall' approvazione del bilancio.

Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con delibera del consiglio di amministrazione alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell' articolo 11, lettere b), c) e d) dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell' eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all' articolo 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l' esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l' insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO III - SOCI SOVVENTORI

ARTICOLO 16 - SOCI SOVVENTORI

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori di cui all'articolo 4 della legge 31.1.1992, n. 59.

ARTICOLO 17 - CONFERIMENTO E QUOTE DEI SOCI SOVVENTORI

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da quote nominative trasferibili.

La quota ha un valore minimo pari a euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero).

I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo per il potenziamento aziendale di cui al successivo articolo 20 (venti), numero uno, lettera b) del presente statuto.

ARTICOLO 18 - ALIENAZIONE DELLE QUOTE DEI SOCI SOVVENTORI

Le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di amministrazione.

Il socio che intenda trasferire la quota deve comunicare al Consiglio di amministrazione il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire la partecipazione, il Consiglio di amministrazione provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

ARTICOLO 19 - DELIBERAZIONE DI EMISSIONE

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere effettuata con deliberazione dell'Assemblea che determina l'importo complessivo dell'emissione stessa e l'eventuale esclusione o limitazione del diritto d'opzione in favore dei soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di amministrazione ai fini dell'emissione della partecipazione.

ARTICOLO 20 - DIRITTI DEI SOCI SOVVENTORI

I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati:

a) il tasso di remunerazione delle quote sottoscritte è pari a due punti percentuali in più del dividendo previsto per i soci cooperatori;

b) qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori, in proporzione al rapporto tra questi ed il capitale conferito dai soci cooperatori;

c) ai soci sovventori è attribuito il diritto di eleggere un terzo dei componenti il Consiglio di amministrazione;

d) i voti spettanti al socio sovventore sono attribuiti come segue, in relazione all'ammontare dei conferimenti effettuati:

- 1 voto fino a 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) euro di capitale sottoscritto;
- 2 voti oltre 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) euro e fino a 25.000,00 (venticinquemila virgola zero zero) euro di capitale sottoscritto;
- 3 voti oltre 25.000,00 (venticinquemila virgola zero zero) euro e fino a 35.000,00 (trentacinquemila virgola zero zero) euro di capitale sottoscritto;
- 4 voti oltre 35.000,00 (trentacinquemila virgola zero zero) euro e fino a 45.000,00 (quarantacinquemila virgola zero zero) euro di capitale sottoscritto;
- 5 voti oltre 45.000,00 (quarantacinquemila virgola zero zero) euro di capitale sottoscritto.

Quinto



Alm
Goto

In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati; e) i soci sovventori hanno diritto di recedere trascorsi 5 (cinque) anni dalla loro ammissione a semplice richiesta. La decorrenza del recesso è fissata dalla data di ricezione della notifica del recesso stesso.

TITOLO IV - PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

ARTICOLO 21 - ELEMENTI COSTITUTIVI

Il patrimonio della società è costituito:

1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote di valore minimo pari a euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero). Il valore della quota detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;

b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;

2) alla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'articolo 22 (ventidue) e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;

4) dalla riserva straordinaria;

5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

ARTICOLO 22 - VINCOLI SULLE QUOTE E LORO ALIENAZIONE

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società fatto salvo il diritto di recesso.

ARTICOLO 23 - BILANCIO D'ESERCIZIO

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dal Consiglio di amministrazione nella relazione sulla gestione o, in assenza

di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L' Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabilita dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all' articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) a remunerazione del capitale dei soci sovventori;
- d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31.1.1992, n. 59;
- e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L' Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

L' Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci non cooperatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

ARTICOLO 24 - RISTORNI

Il Consiglio di amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell' attività mutualistica.

L' Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sull' erogazione dei ristorni, tenuto conto dei commi seguenti.

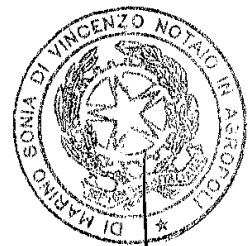
I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in nessun caso superare la misura del trenta per cento dei trattamenti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo 3, comma uno e comma due, lettera a), della legge 3 aprile 2001 n. 142.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, ed eventualmente secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, del codice civile e da predisporre a cura del Consiglio di Amministrazione, sulla base dei seguenti criteri, considerati singolarmente o combinati tra loro distinti per ciascuna categoria di soci cooperatori.

Per i soci lavoratori si terrà conto di:

- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno,
- qualifica professionale,
- compensi erogati,
- tempo di permanenza in cooperativa,
- tipologia del rapporto di lavoro.

Quintini



Quintini

Per i soci fruitori si terrà conto del valore economico dei servizi forniti e remunerati nell'esercizio.

I ristorni, destinati ai soci lavoratori o ai soci fruitori, potranno essere assegnati, oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del capitale posseduto da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di azioni di sovvenzione.

TITOLO V - ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 25 - ORGANI SOCIALI

Sono organi della Cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) l'organo di controllo, se nominato

ARTICOLO 26 - FUNZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea:

- a) approva il bilancio e destina gli utili;
- b) approva il bilancio sociale secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 112 del 2017;
- c) delibera sull'emissione delle quote destinate ai soci sovventori;
- d) procede alla nomina e revoca del Consiglio di amministrazione;
- e) procede all'eventuale nomina dell'organo di controllo;
- f) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed all'organo di controllo se nominato;
- g) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- h) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;
- i) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 23 del presente statuto;
- l) delibera l'eventuale stato di crisi aziendale;
- m) delibera sull'istanza di riesame presentata dal socio escluso ai sensi del precedente articolo 11.
- n) approva il regolamento interno di lavoro, così come previsto dall'articolo 6 L.142/01 e gli eventuali regolamenti interni;
- o) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dell'organo di controllo;
- p) nomina i liquidatori e stabilisce i criteri di svolgimento della liquidazione;
- q) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori ovvero tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti sottopongano alla sua approvazione.

Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al precedente punto g) deve essere redatto da un Notaio.

ARTICOLO 27 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea viene convocata, dal Consiglio di

amministrazione, con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ma può anche riunirsi in luogo diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purché in Italia.

L'avviso di convocazione deve essere comunicato con lettera raccomandata A/R inviata ai soci o consegnata a mano, o affissa presso la sede legale nell'apposito albo pubblico, almeno otto giorni prima dell'adunanza.

In alternativa, l'Assemblea potrà essere convocata mediante comunicazione trasmessa ai soci a mezzo fax o posta elettronica, ai recapiti risultanti dal libro soci, a condizione che sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni dell'Assemblea.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'articolo 22.

L'Assemblea inoltre può essere convocata dal Consiglio di amministrazione ogni volta esso ne ravvisi la necessità e deve essere convocata senza ritardo, e comunque non oltre 15 (quindici) giorni dalla richiesta, qualora ne sia fatta richiesta scritta dal Collegio dei Sindaci o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

In assenza delle prescritte formalità per la convocazione, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e i Sindaci Effettivi, se nominati, siano presenti ovvero informati della riunione. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

ARTICOLO 28 - COSTITUZIONE E QUORUM DELIBERATIVI

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, fatta eccezione per le deliberazioni di cui all'ultimo comma del successivo o 28.

Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato della società o la sua trasformazione l'assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci.

ARTICOLO 29 - VOTO ED INTERVENTO

Ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile, nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto,

Quorum



Alvelli
gato

qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; I soci cooperatori persone giuridiche potranno avere un voto ogni 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) fino ad un massimo di 5 voti.

Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 19.

L' Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

- a) sia consentito al Presidente dell' Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l' identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell' adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all' ordine del giorno;
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Cooperativa, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all' Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore, Sindaco della Cooperativa.

Ciascun socio non può rappresentare più di 5 (cinque) soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell' Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all' impresa.

I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal loro legale rappresentante oppure da altro soggetto dai medesimi designato.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell' alzata di mano, o con altro metodo deliberato dall'Assemblea, legalmente consentito.

Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza relativa, per alzata di mano, per acclamazione o con altro sistema legalmente deliberato dall' Assemblea.

ARTICOLO 30 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di

Amministrazione ed in sua assenza dal Vicepresidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio. La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla legge.

ARTICOLO 31 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 7 eletti dall'Assemblea che ne determina, di volta in volta, il numero.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il Vicepresidente. Non possono assumere la carica di Presidente i rappresentanti di società costituite da un unico socio persona fisica, di amministrazioni pubbliche, di enti con scopo di lucro.

L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di onorabilità:

- non essere interdetto, inabilitato o fallito
- non essere stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici
- l'incapacità ad esercitare uffici direttivi

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. L'assunzione della carica di amministratore da parte di soggetti non soci, oltre a quanto previsto dal precedente comma, è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di professionalità e indipendenza:

- aver maturato un'esperienza almeno annuale attraverso, alternativamente, l'esercizio di:

- a) attività di Amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;
- b) attività professionali o lavorative nel settore della cooperativa;

non essere legati alla società da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli Amministratori sono rieleggibili.

ARTICOLO 32 - COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

27



Handwritten signature or mark.

Handwritten signature.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione della redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché di quanto previsto dall' articolo 2544 del codice civile in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni Amministratori, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

ARTICOLO 33 - CONVOCAZIONI E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri e Sindaci Effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convocazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e nel caso di sua impossibilità o inerzia anche dall' Amministratore in carica più anziano.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

1. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
2. che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l' identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
3. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
4. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all' ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

In caso di parità di voti la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta.

Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori ed al Collegio Sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l' origine e la portata; se si tratta di Amministratore Delegato deve altresì astenersi dal compiere l' operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 34 - INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti, anche conseguente alla loro decadenza dalla carica per perdita sopravvenuta di uno o più dei requisiti richiamati dal precedente articolo 30, il Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile, non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione da parte del Collegio Sindacale qualora quest'ultimo non sia nominato.

Se viene meno la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, quelli rimasti in carica devono convocare l' Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all' atto della loro nomina.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione, l' Assemblea deve essere convocata d' urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale l'assemblea può essere convocata da ogni socio.

ARTICOLO 35 - COMPENSO AGLI AMMINISTRATORI

Spetta all' Assemblea determinare i compensi dovuti ai componenti il Consiglio di Amministrazione e ai membri del Comitato Esecutivo, se nominato.

Spetta al consiglio di amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato, determinare la remunerazione dovuta a singoli Amministratori investiti di particolari cariche.

L' Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un trattamento di fine mandato.

ARTICOLO 36 - RAPPRESENTANZA

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se nominati. Il consiglio di amministrazione può nominare Direttori Generali, Istitutori e Procuratori Speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui

Quaranta



[Signature]

[Signature]

firma costituisce piena prova dell' assenza o dell' impedimento del Presidente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle deleghe agli stessi conferite, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l' osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

ARTICOLO 37 - ORGANO DI CONTROLLO

L' Assemblea, se obbligatorio per legge o comunque in via facoltativa, nomina un sindaco unico o un revisore legale (o società di revisione legale) quale organo di controllo. L'organo di controllo anche monocratico sarà nominato nelle ipotesi obbligatorie previste dall'art. 30 del D. lgs. 117/2017.. L' Assemblea potrà altresì, in alternativa, nominare, quale organo di controllo, un collegio sindacale, il quale, in questo caso, si comporrà di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall' Assemblea tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall' Assemblea.

L' organo di controllo resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell' Assemblea convocata per l' approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La retribuzione annuale dell' organo di controllo è determinata dall' Assemblea all' atto della nomina, per l' intero periodo di durata dell' ufficio.

Il Collegio Sindacale o il sindaco unico, quando nominati, esercitano anche la revisione legale dei conti e dovranno essere scelti fra i revisori legali in possesso dei requisiti di legge.

TITOLO VI - CONTROVERSIE

ARTICOLO 38 - CLAUSOLA ARBITRALE

Sono devolute alla cognizione di Arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo articolo 38, salvo che non sia previsto l' intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.

La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.

L' accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dall' espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

L' arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel

Regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

ARTICOLO 39 - ARBITRI E PROCEDIMENTO

Gli arbitri sono in numero di:

a) uno, per le controversie di valore inferiore a euro 250.000,00 (duecentocinquantamila virgola zero zero). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile;

b) tre, per le altre controversie;

c) nei casi di controversie con valore indeterminabile, il numero degli arbitri è deciso dal Consiglio arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della società. La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, deve essere comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall' articolo 35, comma uno, D. Lgs. n. 5/2003. Gli arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è impugnabile anche a norma dell' articolo 829, secondo comma, del codice di procedura civile quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero l' oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari. Gli arbitri decidono nel termine di centottanta giorni dalla prima costituzione dell' organo arbitrale, salvo che essi chiedano una proroga al Consiglio arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione, per non più di una sola volta, nel caso di cui all' articolo 35, comma secondo, D. Lgs. n. 5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell' accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri, in ogni caso, devono fissare un' apposita udienza di trattazione. Le spese di funzionamento dell' Organo arbitrale sono anticipate da entrambe le parti, con vincolo di solidarietà, come previsto dall' articolo 35, punto tre, del Regolamento della Camera Arbitrale.

Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nel presente e nel precedente articolo, la procedura arbitrale è disciplinata dalle norme contenute nel Regolamento arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione in vigore al momento della produzione della domanda.

TITOLO VII - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 40 - SCIoglimento ANTICIPATO

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa

Allegato



Allegato

nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

ARTICOLO 41 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO FINALE

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci sovventori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 22, lettera d) e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;

a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci cooperatori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 22, lettera d) e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;

al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all' articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ARTICOLO 42 - REGOLAMENTI

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, Il consiglio di amministrazione, oltre al regolamento di cui all' articolo 6 della legge 142/2001, potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati Tecnici, se verranno costituiti.

ARTICOLO 43 - PRINCIPI DI MUTUALITA', INDIVISIBILITA' DELLE RISERVE E DEVOLUZIONE

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. In particolare ai sensi dell' articolo 2514 del codice civile la Cooperativa:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all' interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;
- d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l' intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ARTICOLO 44 - RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le

vigenti norme di legge sulle società cooperative sociali.
Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del codice
civile contenente la "disciplina delle società cooperative",
a norma dell' articolo 2519 del medesimo codice si applicano,
in quanto compatibili, le norme delle società a
responsabilità limitata.

Devoli
Devoli
Devoli
Devoli



Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su
supporto cartaceo ai sensi dell'art 22 del DLgs n.82/2005 che si
trasmette ad uso Registro Imprese
Imposta di bollo Esente